

Tribunale di Caltanissetta, decreto del 26 ottobre 2017

“...le dichiarazioni rese da genitori dei due ragazzi, dalle quali emerge un incondizionato favore per il rilascio della chiesta autorizzazione; tale favore sottintende un implicito riconoscimento della capacità dei ragazzi di svolgere adeguatamente i compiti che derivano dalle nuove responsabilità, genitoriali e di coppia.

Deve a questo punto osservarsi che a favore di una lata interpretazione dell'art. 84 c.c. soccorrono i principi contenuti nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio di Europa nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con la l. 20 marzo 2003 n. 77 (entrata in vigore il 1° novembre 2003 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica), e in particolare quello enunciato dall'art. 3, significativamente intitolato «Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti»: «Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione».

La norma richiamata – costituendo (in dipendenza della ratifica della Convenzione operata dalla citata L.77/2003) norma vigente dell'ordinamento nazionale, conformemente al principio enunciato nell'art. 10 Cost. – configura in capo al giudice un generalizzato dovere di acquisire, attraverso l'audizione dello stesso minore, il punto di vista di quest'ultimo sull'oggetto del procedimento.

L'art. 3 della richiamata Convenzione, recepita nell'ordinamento nazionale, ha dunque inteso valorizzare al massimo grado l'opinione del minore, cosicché, se essa deve essere in ogni caso acquisita dal giudice a prescindere dall'età del minore – subordinatamente all'accertamento da parte dello stesso giudice che il minore interessato alla definizione del singolo procedimento abbia conseguito una «capacità di discernimento» che gli consenta di intendere il significato e la rilevanza della decisione che il giudice dovrà assumere nei suoi riguardi, per la sua esistenza futura –; se l'opinione del minore – si diceva – deve essere in ogni caso acquisita dal giudice, ne consegue, con tutta evidenza, che la stessa deve pure essere adeguatamente considerata dal medesimo giudice ai fini della successiva decisione che dovrà assumere nei riguardi e nell'interesse dello stesso minore.

Maggiormente si deve dunque valorizzare tale volontà nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale, tenuto conto, da un lato, dell'età dei giovani (che, si ripete, è prossima ai diciassette anni) e, d'altro lato, del fatto che non risultano, a carico degli stessi, disturbi di personalità o anomalie del carattere, ovvero patologie della sfera neuropsichica idonee ad escluderne (o ridurne in forma significativa) le capacità intellettive e/o volitive.

Conclusivamente, l'esegesi dell'art. 84 c.c., effettuata alla luce della finalità di valorizzare – secondo la ratio della Convenzione citata – la volontà del minore nubendo, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di «gravi motivi» richiesta dalla normativa citata, nel senso che l'autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età deve essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito – in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia portatore o di fattori esterni – un significativo condizionamento della propria sfera intellettuale e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l'autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata, e quindi non possa essere valorizzata dal giudice per decidere in senso conforme alla richiesta avanzata dallo stesso nubendo.

Ribadito dunque che, per quanto supra esposto, può ritenersi che i ricorrenti hanno maturità psicofisica per contrarre matrimonio e, inoltre, che ricorrano gravi motivi per ammettere gli stessi al matrimonio, (A) e (B) possono quindi essere autorizzati a contrarre il negozio de quo prima del conseguimento della maggiore età.”